



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Circolare n. 37 del 19/09/2024

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Lorenzo Monaci
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

DECRETO LEGGE n. 113/2024 c.d. “Decreto Omnibus” – Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

Il D.L. 113/2024, rubricato “*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*”, e ribattezzato Decreto *Omnibus*, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Dott.ssa Desiree Accardi
Dott.ssa Anna Baldi
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Jessica Gambirasio

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

ARTICOLO	CONTENUTO
Articolo 2	Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia Intervenendo sull'articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, Tuir, viene elevata dai precedenti 100.000 euro agli attuali 200.000 euro la misura dell'imposta sostitutiva Irpef calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, prevista per i soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, Tuir. La nuova misura si applica ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43, cod. civ. successivamente al 10 agosto 2024.
Articolo 3	Proroga regime Iva associazioni e società sportive dilettantistiche A seguito della modifica dell'art. 1, comma 683, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), ad opera dell'art. 3, comma 12-sexies, DL n. 215/2023, c.d. "Decreto Milleproroghe" è stata prorogata dall'01.07.2024 all'01.01.2025 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 15-quater, DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", ossia: • la soppressione del regime di esclusione dall'IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l'introduzione dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, DPR n. 633/72; • l'estensione del regime IVA forfetario disciplinato dall'art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000. Si rammenta che le novità IVA introdotte dal citato DL n. 146/2021 sono collegate al fatto che il regime di esclusione IVA è incompatibile con le disposizioni contenute nell'art. 132, Direttiva n. 2006/112/ CE, che ne prevede l'esenzione. Ora, fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dal citato art. 5, comma 15-quater, il Decreto in esame riconosce possibilità di applicare il regime di esclusione IVA ex art. 4, comma 4, DPR n. 633/72 non solo alle associazioni sportive dilettantistiche ma anche alle società sportive dilettantistiche ex art. 90, comma 1, Legge n. 289/2002. Inoltre, è previsto che sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024.

Articolo 4

Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche

Con l'obiettivo di sostenere gli operatori del settore sportivo, la disciplina relativa al credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 81, D.L. 104/2020, è prorogata anche agli investimenti pubblicitari effettuati tra il 10 agosto e il 15 novembre 2024.

A tal fine viene autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024.

Requisiti dell'investimento

Ai fini della fruizione del credito, è previsto che l'investimento in campagne pubblicitarie:

- sia pari ad almeno 10.000 euro; e
- nei confronti di leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Il requisito dei ricavi non si rende applicabile nel caso di investimento rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime di cui alla L. 398/1991.

Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Le spese sostenute, devono consistere per il soggetto erogante, in spese di pubblicità, volte alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale, ovvero, mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. 241/1997.

Misura del credito di imposta

In caso di incapienza delle risorse disponibili, la ripartizione tra i beneficiari avviene proporzionalmente al credito d'imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

Utilizzo del credito di imposta

	Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza CdM. Sul sito web del Dipartimento per lo sport della Presidenza CdM, è pubblicato con efficacia di pubblicità notizia apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande secondo quanto già previsto dall'articolo 3, comma 1, D.P.C.M. 196/2020. <u><i>Efficacia della misura</i></u> Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti <i>de minimis</i>, del Regolamento 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti <i>de minimis</i> nel settore agricolo, e del Regolamento 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti <i>de minimis</i> nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Articolo 5, commi 1-3	Aliquota Iva ridotta per i corsi degli sport invernali Per effetto dell'introduzione nella Tabella A, parte II-bis, D.P.R. 633/1972, del nuovo n. 1-septies), si applica l'aliquota ridotta del 5% anche all'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti Iva. Tale aliquota ridotta, fino all'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-quater, D.L. 146/2021, si applica sempreché le prestazioni non rientrino tra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, L. 289/2002. Le prestazioni rese prima del 10 agosto 2024 si intendono comprese tra quelle esenti ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, tra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, tenendo sempre conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, L. 289/2002. È, inoltre previsto che sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024.
Articolo 6	Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri I lavoratori dipendenti residenti nei Comuni della provincia di Bergamo di Schilpario, Valbondione e Vilminore di Scalve, possono optare dal 2024 per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF / addizionali regionali (da versare entro il saldo delle imposte sui redditi) pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, sussistendo le seguenti condizioni:

	• il soggetto è qualificato “frontaliere” ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Italia-Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla Legge n. 83/2023; • il lavoratore al 17.07.2023 (entrata in vigore del citato Accordo) svolgeva, ovvero tra il 31.12.2018 e la predetta data aveva svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o ivi avente una stabile organizzazione / base fissa; • i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera. <u>Esercizio dell’opzione e versamento dell’imposta</u> L’opzione è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e il versamento della relativa imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. <u>Conseguenze dell’opzione</u> Per effetto dell’opzione per la tassazione forfettaria, in deroga a quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, Tuir, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all’imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione. In deroga a quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera e), Tuir, è ammesso in detrazione dall’imposta sostitutiva un importo pari al 20% dei contributi di cui all’articolo 1, commi 237 - 239, L. 213/2023, infatti, per effetto dell’opzione, ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 237 a 239, L. 213/2023. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
Articolo 7, commi 1 e 2	Adeguamento magazzino Viene differito il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all’articolo 1, comma 82, L. 213/2023, al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, in applicazione del primo periodo, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest’ultimo termine è differito anch’esso al 30 settembre 2024. Inoltre, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l’adeguamento delle esistenze iniziali di cui all’articolo 1, comma 78, L. 213/2023, può essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo.

DECRETO LEGISLATIVO n. 108/2024 – Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024, il D.Lgs. 108/2024 relativo alle “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”.

Il Decreto si compone di 8 articoli e come previsto è entrato in vigore a decorrere dal 6 agosto 2024. Di seguito si offre un quadro di sintesi delle modifiche apportate.

Disposizioni in materia di adempimenti tributari

ARTICOLO	CONTENUTO
Articolo 2, comma 2	Versamenti periodici I soggetti IVA che liquidano l'imposta mensilmente, quand'anche evidenziano nella liquidazione periodica del mese di dicembre un importo IVA a debito non superiore al limite minimo fissato di euro 100, sono tenuti a versare tale importo <u>entro il 16 gennaio</u> dell'anno successivo.
Articolo 2, comma 3	Liquidazione e versamenti Iva contribuenti minori Viene modificato l'articolo 7, comma 1, lettera a), D.P.R. 542/1999, prevedendo che i soggetti che liquidano l'imposta trimestralmente su opzione, qualora evidenzino in uno dei primi tre trimestri dell'anno un importo IVA a debito non superiore a euro 100 effettuano il versamento insieme a quello dovuto per il trimestre successivo. Tali soggetti devono versare l'imposta in relazione ai primi tre trimestri dell'anno <u>entro il 16 novembre</u> anche nel caso in cui il relativo importo sia inferiore a euro 100.
Articolo 2, comma 5	Termini trasmissione CU di redditi di solo lavoro autonomo Viene modificato l'articolo 4, comma 6-quinquies, D.P.R. 322/1998, stabilendo che, a decorrere dal 2025, la CU valida ai fini dei contributi dovuti all'INPS, attestante l'ammontare delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti nello schema di approvazione di certificazione unica, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professioni abituali sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate <u>entro il 31 marzo dell'anno successivo</u> a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Articolo 2, comma 6, lettera a)	Termini presentazione dichiarazioni fiscali Slitta al <u>31 ottobre il termine per la presentazione della dichiarazione</u> dei redditi Irpef in via telematica; anche il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione da parte dei soggetti Ires slitta al decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. <i>I nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi Irpef e Ires applicabili dal 1° aprile 2025 sono:</i> - <u>15 aprile 2025 termine iniziale</u> di presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef e gli studi associati; - <u>31 ottobre termine finale</u> per la presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef, le associazioni e le società di persone; - <u>Ultimo giorno del decimo mese successivo</u> a quello di chiusura del periodo d'imposta il termine finale per la presentazione della dichiarazione dei redditi Ires.
Articolo 2, comma 6, lettera c)	Cassetto fiscale L'agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle Entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate.

Ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni

ARTICOLO	CONTENUTO
Articolo 3, comma 1, lettera a)	Riscossione somme da controllo automatico Con decorrenza 1° gennaio 2025, viene modificato il termine previsto all'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997, stabilendo che l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 19, D.Lgs. 241/1997, concernente le modalità di versamento mediante delega, nel nuovo termine di 60 giorni (prima erano 30 giorni) dal ricevimento della comunicazione, prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973 e dall'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta.

Articolo 3, comma 1, lettera a)	Riscossione somme da controllo formale Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997, è allungato a 60 giorni (prima erano 30), dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 36-ter, comma 4, D.P.R. 600/1973, il termine entro cui è possibile procedere al versamento delle somme che, a seguito dei controlli formali risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni.
Articolo 3, comma 1, lettera b)	Rateazione somme dovute a seguito di controlli automatici e formali Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull'articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997, è previsto che l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Inoltre, intervenendo sul comma 4, che estende l'applicazione delle disposizioni "ordinarie" relative alla rateazione anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, L. 311/2004, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, è stabilito che in questo caso, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Articolo 3, comma 2	Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate Con decorrenza 1° gennaio 2025, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 15-ter, comma 1, D.P.R. 602/1973, è previsto che nei casi di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis, D.P.R. 462/1997, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto (prima erano 30 giorni dal ricevimento della comunicazione), ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
Articolo 3, comma 3	Termini per i chiarimenti in caso di controlli automatici e formali Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull'articolo 36-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973 si prevede che quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o

	valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione finanziaria entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Per effetto delle modifiche apportate al successivo articolo 36-ter, comma 4, D.P.R. 600/1973, medesimo termine è dato nel caso dei controlli formali.
Articolo 3, comma 4	Termini per i chiarimenti in caso di controlli automatizzati ai fini Iva Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull'articolo 54-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972, è previsto che qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i 60 successivi al ricevimento della comunicazione.
Articolo 3, comma 5	Iscrizione a ruolo in caso di liquidazione automatica Con decorrenza 1° gennaio 2025, modificando l'articolo 2-bis, comma 3, D.L. 203/2005, i termini di cui all'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997, è ampliato a 90 giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell'invito derivante dagli esiti della liquidazione automatica delle imposte.
Articolo 3, comma 6	Sospensione termini Per effetto della modifica apportata all'articolo 7-quater, comma 17, D.L. 193/2016, è prevista la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini, originariamente di 30 giorni, previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997, e dall'articolo 1, comma 412, L. 311/2004, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973, e 54-bis, D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

In merito alle modifiche intervenute con il D.Lgs. 108/2024 in materia di **concordato preventivo biennale** si rinvia all'approfondimento che verrà inserito in una circolare di prossima pubblicazione.

Determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche

ARTICOLO	CONTENUTO
Articolo 5	Modifiche alla determinazione sintetica Vengono apportate alcune modifiche all'articolo 38, D.P.R. 600/1973, eliminando la possibilità di provare che il finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Infine, viene integralmente sostituita la previsione di cui al comma 6, stabilendo che la determinazione sintetica del reddito complessivo è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato e, comunque, di almeno 10 volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento Istat. Nei casi di cui sopra, il contribuente può sempre dimostrare che: a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente; b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare; c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.

DECRETO LEGISLATIVO n. 110/2024 – Disposizioni in materia di riordino del Sistema nazionale della riscossione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, il D.Lgs. 110/2024 relativo alle “Disposizioni in materia di riordino del Sistema nazionale della riscossione”. In tal modo viene data attuazione all’articolo 18, L. 111/2023, la c.d. Legge delega per la Riforma fiscale, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione.

ARTICOLO	CONTENUTO
Articolo 12	Disposizioni in materia di impugnazione Viene modificato il comma 4-bis, dell'articolo 12, D.P.R. 602/1973, prevedendo che l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: - per effetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023; - per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), Regolamento di cui al Decreto Mef 40/2008, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973; - per la perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A.; - nell'ambito delle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; - in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14, D.Lgs. 472/1997.
Articolo 13	Disposizioni in materia di dilazione Vengono apportate alcune modifiche all'articolo 19, D.P.R. 602/1973. Viene sostituito il comma 1 stabilendo che su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico- finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

- c. 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Inserendo il nuovo comma 1.1., è stabilito che su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

- a. per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
- b. per le somme di importo fino a 120.000 euro:
 - 1) da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
 - 2) da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
 - 3) da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Il nuovo comma 1.2., stabilisce che ai fini di cui sopra, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:

- a. per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Isee del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- b. per gli altri soggetti all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Con Decreto Mef saranno stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui sopra e sono altresì individuati:

- 1. particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
- 2. specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui alla lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione (UE, Euratom) 2020/2053, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al

	Regolamento CEE 2913/1992, che istituisce un Codice doganale comunitario e di cui al Regolamento (UE) 952/2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione. Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973, nella versione vigente all'8 agosto 2024. Il Mef, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui sopra e il numero massimo di rate previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), D.P.R. 602/1973, potrà essere aumentato fino a 120, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.
Articolo 14	Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento Intervenendo sul D.L. 78/2010, è prevista l'applicazione del metodo dell'accertamento esecutivo anche per: 1. atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera a), D.P.R. 600/1973; 2. avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera g), D.P.R. 600/1973; 3. atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16, 16-bis e 17, D.Lgs. 472/1997; 4. avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 e 72, D.P.R. 131/1986, e all'articolo 34, D.Lgs. 346/1990; 5. avvisi di accertamento e liquidazione di cui all'articolo 35, D.Lgs. 346/1990; 6. avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla L. 1216/1961; 7. avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi: • imposta di registro; • imposte ipotecaria e catastale; • imposta sulle successioni e donazioni;

	• imposta sostitutiva sui finanziamenti; • imposta di bollo; 8. atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: • tasse automobilistiche erariali; • addizionale erariale della tassa automobilistica.
Articolo 15	Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali Vengono apportate modifiche al regime previsto per la riscossione nei confronti dei coobbligati solidali, vale a dire delle pluralità di debitori obbligati tutti per la medesima prestazione in maniera tale che l'adempimento da parte di uno solo di loro libera anche gli altri. In particolare, viene introdotto il nuovo articolo 25-bis, D.P.R. 602/1973, stabilendo che in caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. L'agente della riscossione dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione. Inoltre, intervenendo sull'articolo 45, comma 1, D.P.R. 602/1973, viene confermato che il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni di legge vigenti, ma si aggiunge che egli potrà farlo soltanto previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede. Tale misura mira a garantire il diritto di difesa del coobbligato. Infine, modificando l'articolo 50, comma 1, D.P.R. 602/1973, viene precisato che la notifica è al soggetto nei confronti del quale procede.

Articolo 16**Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo**

Viene, infatti, modificato l'articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973, prevedendo che l'Agenzia delle entrate, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta con ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilità speciali, di cui all'articolo 3, comma 2, D.M. 10 febbraio 2011, le somme da rimborsare. Inoltre, in caso di rifiuto della proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito, le somme - indicate dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 28-ter, D.P.R. 602/973, restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.

È, inoltre, eliminato il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica spettante all'agente della riscossione, tenuto conto che gli oneri di funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono stati posti a carico del bilancio dello Stato dall'articolo 1, L. 234/2021. Con Regolamento Mef saranno definiti modalità di attuazione, limiti e condizioni per l'applicazione del nuovo articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973, i cui effetti entrano in vigore dal 60° giorno dell'entrata in vigore. Da ultimo, è esteso l'ambito di applicazione dell'articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973, anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati